

Decreto del Ministro degli affari esteri 11 gennaio 2002, n. 031/69, in materia di “Determinazione dei punteggi numerici da attribuire nella valutazione dei Segretari di Legazione scrutinabili al grado di Consigliere di Legazione ai sensi dell’art. 107, comma 2, d.P.R. n. 18/67”.

Il Ministro degli Affari Esteri

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto, in particolare, l’articolo 107, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, in base al quale la valutazione dei segretari di legazione scrutinabili per la promozione al grado di consigliere di legazione è effettuata dalla Commissione prevista dall’articolo 105 bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, mediante l’attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli Affari Esteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373, con il quale è stata introdotta una nuova scheda di valutazione annuale per i funzionari appartenenti al grado di segretario di legazione;

Ritenuto di modificare, anche alla luce del nuovo sistema di valutazione, il decreto del Ministro degli Affari Esteri del 19 maggio 2000 n. 031/1283;

DECRETA

- Articolo 1 -

1. La Commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione prevista dall’articolo 105 bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, attribuisce a ciascun candidato scrutinabile per la promozione al grado di consigliere di legazione un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, risultante dalla somma dei punteggi parziali indicati nel successivo articolo 2.

- Articolo 2 -

1. I punteggi parziali attribuibili a ciascun candidato in relazione ai diversi elementi di valutazione previsti dall’articolo 107, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabiliti nelle seguenti misure massime:

- a) per le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, fino ad un massimo di 75 punti;
- b) per la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilità presso l'Amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate, fino ad un massimo di 10 punti;
- c) per la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, fino ad un massimo di 4 punti;
- d) per altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche, fino ad un massimo di 6 punti;
- e) per ogni altro elemento utile ai fini della valutazione, fino ad un massimo di 5 punti.

- Articolo 3 -

1. La Commissione valuta le attitudini e le capacità professionali del candidato, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, sulla base delle risultanze delle schede di valutazione di cui all'articolo 106 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, quali emergono dal giudizio complessivo espresso dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373.
2. La Commissione attribuisce il punteggio massimo disponibile (75 punti) ai candidati i quali, nel periodo di servizio in valutazione, hanno sempre riportato il giudizio complessivo di ottimo, con l'attribuzione del coefficiente numerico di 4.
3. La Commissione attribuisce punteggi inferiori al massimo disponibile ai candidati che non abbiano sempre riportato il giudizio complessivo ed il coefficiente numerico di cui al precedente comma, in base ad una graduazione del punteggio che rifletta i diversi giudizi complessivi e i diversi coefficienti numerici conseguiti negli anni dai candidati.

- Articolo 4 -

1. La Commissione, nella valutazione della rilevanza delle posizioni ricoperte, delle circostanze politico-ambientali, nonché delle altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, assegna, in funzione del numero di anni o delle frazioni di anno superiori a sei mesi di servizio prestato in ciascun incarico dal candidato, i seguenti punteggi fino al massimo di 10 punti previsto dall'articolo 2, lettera b) del presente decreto:
 - a) fino a 3,5 punti per la reggenza di un'Ambasciata o di una Rappresentanza Permanente presso Enti o Organizzazioni internazionali, che sia durata almeno tre mesi consecutivi nel corso dell'anno;
 - b) fino a 3 punti per la reggenza di Consolati Generali, che sia durata almeno tre mesi consecutivi nel corso dell'anno;
 - c) fino a 2,5 punti per la reggenza di uffici presso l'Amministrazione centrale, che sia durata almeno tre mesi consecutivi nel corso dell'anno;
 - d) fino a 2 punti per la titolarità di uffici consolari o la reggenza di Consolati di I classe. Tale punteggio è incrementato fino a 3,5 punti per quegli uffici consolari indicati dall'Amministrazione di particolare impegno e responsabilità nella comunicazione del

posto vacante ai sensi dell'articolo 110 bis del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, come introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

- e) fino a 1,50 punti per lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero;
 - f) fino a 1 punto per il servizio reso in sedi disagiate;
 - g) fino a 1,50 punti per il servizio reso in sedi particolarmente disagiate;
 - h) fino a 1,50 punti per il servizio reso in posti presso Uffici all'estero ritenuti di difficile copertura e specificamente individuati e disciplinati nelle comunicazioni di cui all'articolo 110 bis, commi 1 e 2, del D.P.R. 5.1.1967, n. 18.
2. La Commissione, sempre nel limite massimo dei 10 punti previsto dall'articolo 2, lettera b) del presente decreto e sulla base di atti contenuti nel fascicolo personale del candidato, può altresì attribuire i seguenti punteggi in funzione del numero di anni o delle frazioni di anno superiori a sei mesi di servizio prestato in ciascun incarico dal candidato:
- a) fino a 1 punto per l'assolvimento di incarichi di particolare responsabilità presso l'Amministrazione centrale che non rientrino nel caso previsto dal comma 1, lett. c) del presente articolo;
 - b) fino a 1 punto per la titolarità di cancellerie consolari giudicate dalla Commissione di particolare responsabilità;
 - c) fino a 1,50 punti qualora circostanze politico-ambientali abbiano reso particolarmente impegnativo l'espletamento dell'incarico all'estero.

- Articolo 5 -

1. La Commissione in relazione ai titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche assegna i seguenti punteggi fino ad un massimo di 6 punti:
- a) fino a 4 punti per la conoscenza di lingue estere diverse da quelle, anche facoltative, in cui il candidato abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione alla carriera diplomatica. Tale punteggio é graduato dalla Commissione in ragione della difficoltà di apprendimento e dell'effettiva utilizzazione per il servizio della lingua conosciuta dal candidato;
 - b) fino a 0,50 punti per lavori originali di particolare importanza elaborati per l'Amministrazione e riconosciuti tali dalla stessa Amministrazione, da valutarsi unitariamente nel loro complesso;
 - c) fino a 0,50 punti per pubblicazioni di carattere professionale realizzate dopo l'entrata in carriera, da valutarsi unitariamente nel loro complesso, in relazione alla qualità delle opere, al loro grado di originalità ed alla loro rilevanza per il servizio;
 - d) fino a 1 punto per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionale che testimoniano l'acquisizione di una particolare competenza ovvero l'approfondimento di materie e temi utili al servizio.

- Articolo 6 -

1. La Commissione può assegnare fino ad un massimo di 5 punti tenendo conto di ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato ed in particolare di:
- a) tutti gli elementi di giudizio comunque desumibili dalle schede di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373, con particolare riferimento alla capacità del candidato di perseguire gli obiettivi assegnati e di assolvere le funzioni del grado superiore;
 - b) ogni utile elemento desumibile dal fascicolo personale e dallo stato matricolare del candidato che possa concorrere meglio a illustrare la sua personalità ed il suo profilo professionale complessivo, incluse le sanzioni disciplinari, i rilievi e gli apprezzamenti

ricevuti per incarichi svolti, anche di carattere straordinario e che presuppongono una particolare competenza e responsabilità.

- Articolo 7 -

1. La Commissione forma la graduatoria di merito sommando i punteggi parziali riportati dal candidato scrutinato ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto. Per conseguire l'idoneità alla promozione al grado di consigliere di legazione il candidato deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.

- Articolo 8 -

1. In relazione ai periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2000, la Commissione valuta le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, sulla base delle risultanze complessive dei rapporti informativi di cui agli articoli 36 e 37 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, quali emergono dai relativi giudizi e punteggi complessivi.
2. In relazione ai periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2000, il giudizio complessivo di ottimo con l'attribuzione del coefficiente numerico di 4 è sostituito ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, dal giudizio complessivo di ottimo con il punteggio di 101,50, oppure di 105 nei casi in cui il giudizio complessivo non sia stato attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
3. In relazione ai periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2000, la Commissione attribuisce punteggi inferiori al massimo disponibile ai candidati che non abbiano sempre riportato il giudizio complessivo ed i punteggi di cui al precedente comma, in base ad una graduazione del punteggio che rifletta i diversi giudizi complessivi e i diversi punteggi conseguiti negli anni dai candidati.
4. Per i funzionari che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, avevano già conseguito la promozione al grado soppresso di primo segretario di legazione, il punteggio massimo attribuibile in base agli articoli 2, lettera a), e 3 del presente decreto (pari a 75 punti) è così suddiviso: fino a 50 punti per la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali riferibili all'ultimo quinquennio di servizio; fino a 25 punti per la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali riferibili al periodo precedente l'ultimo quinquennio.
5. La Commissione può incrementare il punteggio di 2 punti previsto per la titolarità di uffici consolari dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del presente decreto fino a 3,5 punti per quei segretari di legazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, era già stata assegnata la titolarità di un ufficio consolare, qualora, sulla base degli atti a sua disposizione, risulti che l'incarico svolto abbia richiesto particolare impegno e responsabilità.
6. In deroga all'articolo 2, lettera c) del presente decreto, per la valutazione dei segretari di legazione già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e fino alle promozioni al grado di consigliere di legazione che avranno luogo entro il 2009 non si tiene conto del corso di aggiornamento di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
7. In relazione alla valutazione dei periodi di servizio fino al 31 dicembre 2000, la Commissione, ai fini dell'attribuzione dei 5 punti di cui agli articoli 2, lettera e), e 6 del presente decreto, tiene conto di tutti gli elementi di giudizio comunque desumibili dai rapporti informativi di cui agli articoli 36 e 37 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

- Articolo 9 -

Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro degli Affari Esteri del 19 maggio 2000 n. 031/1283.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 11 gennaio 2002

Il Ministro degli Affari Esteri
Silvio Berlusconi

Registrato alla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2002, Reg. 2, Fog. 122.